

**Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia e Diritto
(ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello Statuto)**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento concerne il funzionamento del Dipartimento di Economia e Diritto (qui di seguito definito "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Macerata, istituito e disciplinato con i decreti rettorali n. 342 del 22 giugno 2012 e n. 445 del 2 agosto 2012.

Art. 2 - Finalità

1. Il Dipartimento si propone di:

- a) promuovere, organizzare e coordinare le attività didattiche relative ai Corsi di laurea e a Corsi di laurea magistrale attivati in relazione a una o più classi di Corsi di studio, anche in collaborazione con altri Dipartimenti dell'Ateneo, e con particolare riferimento alle aree scientifiche di interesse del Dipartimento;
- b) procedere all'organizzazione e alla gestione, anche in collaborazione con altri Dipartimenti dell'Ateneo, delle seguenti attività formative negli ambiti corrispondenti alle aree scientifiche di interesse del Dipartimento: corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, corsi di educazione continua e ricorrente, master di primo e secondo livello, corsi di specializzazione, attività d'insegnamento e formazione a distanza;
- c) promuovere la qualità della didattica e dell'offerta formativa, incrementando le collaborazioni nazionali ed internazionali, ed anche utilizzando gli strumenti della didattica *on-line*;
- d) promuovere, organizzare e coordinare programmi e attività di ricerca che rientrano negli ambiti corrispondenti alle aree scientifiche di interesse del Dipartimento;
- e) promuovere la qualità della ricerca svolta dai docenti del Dipartimento, anche in prospettiva nazionale ed internazionale;
- f) curare lo svolgimento, mediante contratti o convenzioni, di attività di consulenza e di ricerca che rientrano negli ambiti corrispondenti alle aree scientifiche di interesse del Dipartimento;
- g) organizzare conferenze, seminari e altre iniziative di carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- h) integrare e coordinare la ricerca scientifica con l'attività didattica;

- i) curare, anche attraverso proprie pubblicazioni, la diffusione dei risultati della ricerca e la valorizzazione delle competenze acquisite dai propri componenti nelle rispettive attività di studio e di ricerca;
- j) interagire e collaborare a livello locale, nazionale e internazionale, per l'innovazione della ricerca e della didattica, anche in collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro, le istituzioni pubbliche, nazionali e territoriali.

Art. 3 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore; il Consiglio di Dipartimento; la Commissione paritetica docenti-studenti; il Consiglio di Direzione.
2. La composizione, le competenze e il funzionamento dei suddetti organi sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dello Statuto, del Regolamento generale di organizzazione, e dagli altri regolamenti dell'Ateneo.

Art. 4 – Funzioni del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'art. 28 dello Statuto dell'Università di Macerata e all'art. 75 del Regolamento generale di organizzazione dell'Ateneo, nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 28, terzo comma, dello Statuto, il Direttore designa il Vicedirettore e, per specifiche materie di competenza, nomina i delegati, anche tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Ateneo.
3. Il Direttore propone al Consiglio l'istituzione di commissioni, comitati o gruppi di lavoro, composti da componenti del Dipartimento al fine di assicurare il più idoneo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, anche tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Ateneo.

Art. 5 - Consiglio di Dipartimento

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è determinata dall'art. 76 del Regolamento generale di organizzazione, che ne disciplina anche le modalità di nomina delle componenti elettive.

2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le funzioni individuate dall'art. 30 dello Statuto nonché le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti dell'Università, salvo quanto disposto al successivo art. 7.
3. Il Consiglio è convocato, in via ordinaria e straordinaria, secondo le modalità di cui all'art. 77 del Regolamento generale di organizzazione.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide quando a esse interviene la maggioranza dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati. Esse sono convocate e presiedute dal Direttore.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
6. Le richieste di inserimento di questioni da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere inviate al Responsabile amministrativo del Dipartimento almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta.
7. Le pratiche da presentare in Consiglio di Dipartimento sono predisposte a cura degli Uffici del Dipartimento almeno tre giorni prima della data di convocazione del Consiglio.

Art. 6 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto e dell'art. 79 del Regolamento generale di organizzazione, e dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo per lo svolgimento dei compiti ivi indicati, la Commissione paritetica docenti-studenti è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un eguale numero di docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
2. La Commissione paritetica si riunisce nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa e comunque almeno due volte l'anno.
3. Il professore ordinario più anziano nel ruolo assume la presidenza della Commissione paritetica.
4. Il Presidente della Commissione paritetica riferisce in Consiglio di Dipartimento sulle attività e sulle decisioni prese nell'ambito della Commissione.

Art. 7 - Consiglio di Direzione

1. La composizione del Consiglio di Direzione è determinata dall'art. 32, terzo comma, dello Statuto e dell'art. 80 del Regolamento generale di organizzazione.

2. Al Consiglio di Direzione sono attribuite, oltre alle funzioni di cui all'art. 32, secondo comma, dello Statuto, le seguenti competenze:

- a) concessione di patrocinio;
- b) contributi per attività seminariali e convegnistiche fino a € 500,00;
- c) autorizzazioni ad acquisti di copie di pubblicazioni o stipula di contratti di edizione;
- d) proposta di attribuzione del titolo di *Visiting Professor*, *Visiting Researcher* o *Visiting Fellow*;
- e) ogni altra funzione attribuita al Consiglio di Dipartimento dal Regolamento di Ateneo, che il Consiglio di Dipartimento demandi esplicitamente al Consiglio di Direzione.

3. Delle sedute del Consiglio di Direzione è redatto verbale sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento e inviato a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento almeno due giorni prima della seduta successiva di quest'ultimo.

4. Al Consiglio di Direzione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i delegati nominati ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Art. 8 – Articolazioni interne al Dipartimento

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, per specifiche esigenze di carattere scientifico, con deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

2. Le Sezioni sono costituite a norma dell'art. 82 del Regolamento generale di organizzazione.

3. I docenti che intendono costituire una Sezione, nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, presentano la proposta al Consiglio di Dipartimento, corredata di un piano di programmazione e di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica.

Art. 9 – Centri e laboratori

1. Per l'istituzione di Centri e di Laboratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del Regolamento generale di organizzazione.

Art. 10 – Utilizzo locali e attrezzature

1. Il Dipartimento mette a disposizione degli studenti e delle associazioni studentesche locali idonei, laddove disponibili, per le iniziative da questi promosse, nei limiti e nei termini dei Regolamenti di Ateneo.

2. Le richieste di locali devono essere presentate con congruo anticipo al Direttore del Dipartimento.

Art. 11 – Proposte di modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte su iniziativa del Direttore del Dipartimento ovvero di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
2. Le proposte di modifica devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.